

CONSIDERAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO

La società Samisteel srl in liquidazione ricorre contro l'avviso d'accertamento dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Gorgonzola che per l'anno 2004 determina un maggiore imponibile ai fini IRES IRAP e IVA come effetto di due recuperi di ricavi omessi derivanti, l'uno, da presunta sottofatturazione e, l'altro, da presunte vendite senza fattura delle merci costituenti differenza tra le rimanenze finali e le iniziali.

Sul primo recupero, osserva che il prezzo medio era stato calcolato unicamente con riferimento ai beni acquistati nell'esercizio in esame e, inoltre, non si era tenuto conto della specificità dei prodotti e del mercato di riferimento, circostanze che rendono impossibile definire un ricarico medio.

Quanto alle differenze di magazzino, l'errore dell'ufficio finanziario consisterebbe nel non aver considerato che molti acquisti erano stati contabilizzati al lordo di imballi e bancali mentre le vendite erano state scaricate al netto.

Del resto, osserva ancora la società, lo scarto era di percentuale così modesta da fornire di per sé la prova di quanto affermato.

Conclude chiedendo di dichiarare l'illegittimità dell'accertamento.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio rivendicando la legittimità del proprio operato, sul rilievo che anche una contabilità formalmente regolare non impedisce al metodo di accertamento analitico - induttivo.

Nel merito, ha osservato che il prezzo medio di cessione va determinato considerando che in una condizione di normalità gestionale i beni non vengono venduti sottocosto bensì al prezzo di mercato.

Quanto al secondo rilievo, si fonda su un dato matematico non smentito dalle argomentazioni della società.

La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e la Commissione all'udienza odierna ha trattato il ricorso nel contraddittorio delle parti.

Il ricorso merita parziale accoglimento relativamente alla ripresa sub 2.

La differenza matematica tra rimanenze iniziali e finali è oggettivamente indiscutibile ma il dato ponderale è talmente minimo da indurre a ritenere, in base a norme di comune esperienza -e quindi, presunzioni semplici- che lo scarto sia stato effetto di errore di calcolo.

Va invece confermata la ripresa sub 1. Innanzitutto, l'argomento dedotto dalla parte che in presenza di contabilità regolare non sia possibile un accertamento, prova troppo.

Gli uffici finanziari sono tenuti a valutare le scritture contabili nella loro regolarità formale ma anche sostanziale in relazione a quelle norme di comune esperienza, o presunzioni semplici, che nella specie contrastano l'assunto difensivo di insindacabilità delle scelte gestionali.

Alla società viene contestato non di aver praticato un prezzo di vendita inferiore a quello di mercato bensì di aver venduto sottocosto, che concreta un'ipotesi ben diversa e contrastante con la comune logica imprenditoriale.

Le osservazioni della ricorrente sulle oscillazioni del mercato siderurgico per la parte in cui attengono a considerazioni generali, sono riferibili al mercato dell'anno 2010, mentre

si discute dell'anno 2004 e della credibilità dell'assunto di aver trovato utilità a vendere a prezzo inferiore a quello d'acquisto pur considerando che la società afferma di aver comprato a prezzo inferiore al mercato sfruttando un momento di crisi. Quindi, compra a prezzo inferiore sfruttando la crisi e rivende a prezzo inferiore a quello d'acquisto e pertanto ulteriormente inferiore, e ci perde.

Non è un problema di scelte imprenditoriali, ma antieconomicità della gestione dell'impresa.

Il parziale accoglimento del ricorso permette di dichiarare compensate le spese processuali.

P.Q.M.

annulla la ripresa sub 2) e conferma nel resto l'accertamento.

Spese compensate.